

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2403

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELCI, BOLOGNA, ZUCALLI, DE PASCALIS**

*Presentata il 26 maggio 1965*

Integrazione e modifiche alla legge 14 ottobre 1960, n. 1219, per l'attuazione dei programmi edilizi destinati ai profughi giuliani e dalmati ricoverati nei Centri di raccolta del Ministero dell'interno ed in altri alloggiamenti collettivi di carattere precario

ONOREVOLI COLLEGHI! — In applicazione alle leggi n. 137 del 4 marzo 1952, n. 173 del 27 febbraio 1958 e n. 1219 del 14 ottobre 1960, sono stati attuati e sono in corso di attuazione programmi edilizi per una spesa complessiva di 19 miliardi, onde rendere possibile la chiusura dei Centri di raccolta profughi gestiti dal Ministero dell'interno.

Alla data odierna risultano ancora ricoverati nei Centri ed in altri alloggiamenti collettivi di carattere precario gestiti da altri enti, oltre 1.887 nuclei familiari di profughi giuliani e dalmati.

I profughi giuliani e dalmati ricoverati nei Centri appartengono tutti a famiglie con bassissimo reddito, per cui, nonostante le varie agevolazioni offerte, i profughi in questione non sono in grado di lasciare i Centri, se non viene loro assicurata una casa a basso prezzo.

Appare pertanto necessario attuare un quarto ed ultimo programma edilizio che, tenendo presente la possibilità di sistemare con i programmi edilizi normali un certo numero di famiglie (percentuale riservata ai profughi in base all'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225) potrebbe essere contenuto in una spesa di lire 5 miliardi.

Il programma verrebbe attuato con le modalità tutte di cui alla legge n. 1219 del 14 ottobre 1960 che si è dimostrata la più rispondente all'interesse della pubblica amministrazione e dei profughi.

La Cassa depositi e prestiti anticiperebbe, in due esercizi finanziari, al Tesoro dello Stato la somma di lire 5 miliardi.

L'onere derivante per l'estinzione del mutuo di 495 milioni sarebbe inferiore al costo di gestione dei Centri di raccolta.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per la sistemazione alloggiativa dei profughi giuliani e dalmati ricoverati nei Centri di raccolta amministrati dal Ministero del-

l'interno. Direzione generale assistenza pubblica, e in alloggiamenti collettivi di carattere precario gestiti da altri Enti, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire 5 miliardi in ragione di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965 e lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1966, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi nell'esercizio successivo.

Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui al primo comma, della attuazione dei programmi costruttivi, anche per quanto concerne la scelta delle località dove realizzarli, della progettazione e direzione lavori, della destinazione degli alloggi, nonché dei rimborsi alla Cassa depositi e prestiti, delle anticipazioni concesse al Tesoro dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219.